

COMUNE DI LEGNANO

11006

	ENTE	1	SIGLA	1	NUMERO	1	DATA
1		1		1		1	
1	Comune di	1	C.C.	1	70	1	6.7.1999
1	Legnano	1		1		1	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovantanove, addì sei del mese di luglio alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, in sessione straordinaria e seduta pubblica di 1^ convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

	*								
			Pres.	Ass.		¥		Pres.	Ass.
	1 VITALI	LORENZO	x		16	GODANO	DOMENICO	x	
	2 CAMPIGLIO	PAOLO	Х		17	PACIFICO	ALFREDO		X
	BRIGNOLI 🕾	RENZO	X		18	DUCA	CESARE	х	
4	MOSTONI	RENZO	X		19	FORTE	SALVATORE	Х	
	SAREDI	RITA	X		20	LANDINI	STEFANO	Х	
	GRASSI	GIOVANNI	X		21	CONSONNI	MARZIO	х	
-	DORIA	GABRIELLA	X		22	BORGIO	ROBERTO	Х	
8	ORTICA	ROBERTO		X	23	TURRI	JUAN PABLO	Х	
ç	GIOLA	FABRIZIO	X		24	LEGNANI	ROBERTO	х	
10		CHIARA	Х		25	CALDIROLI	LORENZO	Х	X
11		ROSAMARIA	X		26	VALLINI	DANIELE	X	
12		MASSIMO	X		27	TURRI	MARCO	х	
13	CONCUMPATI	STEFANO	X		28	SORMANI	RUGGERO	х	
14	CIMODITA	DOMENICO	X		29	LAZZATI	MARCELLO	Х	
15	LOMBROSO	GIANFRANCO	X		30	FERRE!	PAOLO	Х	

Alla seduta è presente il sindaco, avv. Maurizio Cozzi.

TOTALE | 28 | 3 |

Partecipano, senza diritto al voto, gli assessori, sigg.:

ALLI PAOLO
TRIPODI LUIGI BATTAGLIOLI FIORENZO
COLOMBO FRANCESCO TOMASELLO CARMELO

Partecipa il segretario generale supplente, dott. Agostino Pascale (art. 17, comma 68, lett. a, 1. 127/97). Presiede l'adunanza il consigliere dott. Massimo Colombo, il quale riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti, invita il Consiglio comunale a procedere alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.



N. 70 del 6 luglio 1999.

Trasformazione dell'Azienda Speciale "AMGA" in Società per Azioni –
Approvazione dello Statuto e adempimenti connessi.

L'Assessore alle Aziende speciali e Società partecipate, ing. Paolo Alli, così riferisce:

"L'attuale Azienda Speciale "AMGA" costituisce il risultato dell'operazione di trasformazione della precedente azienda municipalizzata secondo lo schema innovativo introdotto dall'art.23 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990 n. 142; le deliberazioni consiliari di riferimento sono la n. 97 del 21.5.1992 e la n. 144 dell'8.9.1992 (integrate dalle deliberazioni consiliari n. 61 del 2.5.1994, n. 83 del 20.6.1994 e n. 131 del 13.11.1995) per effetto delle quali l'AMGA, da semplice "organismo" del Comune di Legnano privo di personalità giuridica, ne divenne "ente strumentale" dotato, tra l'altro, di autonomia imprenditoriale.

Il conferimento del capitale di dotazione è stato poi formalizzato con deliberazione consiliare n.48 del 06.04.1995.

Successivamente alla accennata trasformazione, l'AMGA ha efficacemente operato nella gestione dei servizi pubblici comunali, incrementando la propria attività imprenditoriale con l'approccio a nuovi servizi: infatti, con deliberazione consiliare n. 83 del 20.6.1994, sono stati accorpati nell'AMGA i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli altri rifiuti di cui all'art. 268 del T.U.F.L. 14.9.1931 n. 1175 come sostituito con l'art. 21 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e successive modificazioni, nelle varie fasi previste dallo stesso articolo, comprensive

dell'autotrasporto di cose per conto terzi in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 03.07.1995; con deliberazione consiliare n.102 dell'11.09.1995 è stato integrato l'oggetto dell'attività dell'azienda aggiungendo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la produzione combinata energia – calore, con distribuzione e scambio nei limiti ammessi per i soggetti diversi dall'ENEL ed inoltre la produzione, il trasporto e la fornitura del calore anche a mezzo reti.

L'incremento delle attività aziendali dell'A.M.G.A. non ha trascurato l'estensione territoriale della propria operatività a seguito di accordi fra l'ente proprietario (Comune di Legnano) e altri enti locali dell'hinterland: è sufficiente citare i Comuni di Rescaldina (servizi di igiene urbana e di distribuzione del gas metano), di Cerro Maggiore (servizi di distribuzione del gas metano ed erogazione acqua potabile), di Castellanza (gestione tecnico – contabile del servizio di distribuzione dell'acqua L'azienda speciale non rappresenta, tuttavia, l'unica forma di gestione dei servizi pubblici comunali, tant'è che l'art.22 della citata legge 142/1990 ne elenca numerose altre, fra cui assume particolare rilievo – per le sinergie che può suscitare e sviluppare – quella della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) a prevalente apporto pubblico locale "qualora sia opportuna in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici locali" (cfr. citato art.22, comma 3, lett. e).

Per parte sua, il Consiglio Comunale in carica ha provveduto, in sede di determinazione ed approvazione degli indirizzi all'AMGA ai sensi dell'art.21 del relativo Statuto (cfr. deliberazione n.106 in data 29.9.1998), a delineare in termini molto chiari e concreti lo scenario entro il quale l'Azienda dovrà muoversi nel prossimo futuro per esercitare il suo riconosciuto ruolo strategico per uno sviluppo armonico ed equilibrato del territorio.



I richiamati indirizzi, ai quali si fa esplicito riferimento in questa sede, sono stati formulati sui seguenti capitoli:

- collocazione dell'AMGA nel contesto territoriale;
- missioni imprenditoriali;
- assetto societario e struttura interna.

A quest'ultimo riguardo, gli indirizzi consiliari esplicitano che l'evoluzione dell'AMGA deve essere orientata verso la forma societaria coinvolgendo nella relativa compagine altre amministrazioni locali pur mantenendo sempre in capo al Comune di Legnano il controllo della maggioranza: quanto alle modalità di tale trasformazione, gli indirizzi in parola riservano all'Amministrazione Comunale ogni conseguente determinazione, senza escludere – all'epoca – opportuni studi di fattibilità.

E' di tutta evidenza che l'accenno ai suddetti studi di fattibilità si riferiva all'ipotesi della trasformazione dell'AMGA in società di capitali che già prevedesse, fin dall'origine, una compagine societaria estesa ad altri soggetti pubblici e/o privati, con un ovvio allungamento dei tempi di trasformazione correlato alla impegnativa e complessa fase dedicata agli accordi preventivi sulla scelta dei partners e della relativa caratura azionaria (con partners solo pubblici ovvero anche privati, azionariato diffuso e così via).

E' sembrato quindi più opportuno e realistico utilizzare una facoltà offerta dall'ordinamento (art.17, commi da 51 e 57 della legge 127/1997, c.d. Bassanini) proprio allo scopo di accelerare i tempi di trasformazione delle aziende speciali degli enti locali in società per azioni.

Tale procedura accelerata, che del resto risulta utilizzata da numerosi comuni anche prossimi a Legnano, presenta i seguenti vantaggi:

- 1. la trasformazione in parola avviene "per atto unilaterale", nel senso che non vi debbono concorrere altri soggetti;
- il Comune <u>può</u> restare unico azionista per un periodo massimo di due anni dalla trasformazione;
- 3. il capitale iniziale della nuova S.p.A. è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'azienda speciale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- 4. la società risultante dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione stessa e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria (quindi, senza alcuna soluzione di continuità);
- 5. la deliberazione consiliare di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione della società previsti dalla normativa vigente, rimanendo da ottemperare soltanto alle disposizioni degli articoli 2330 (commi 3 e 4) e 2330-bis del Codice Civile che riguardano l'iscrizione della società nel registro delle imprese;
- 6. la definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti è rinviata ad una fase successiva alla trasformazione, poiché la legge 127/97 assegna agli amministratori della società tre mesi di tempo dalla costituzione per richiedere ad un esperto designato dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art.2343, comma1, del Codice Civile;



- 7. è solo entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione che gli amministratori e i sindaci della società sono tenuti a determinare i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione giurata, procedendo ad eventuale, motivata revisione della stima;
- 8. fino alla definitiva determinazione dei valori conferiti, le azioni della società sono inalienabili ;
- 9. è infine prevista, per il conferimento e l'assegnazione alla società dei beni del Comune e dell'azienda speciale, la totale esenzione da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

Ensieme dei vantaggi testè evidenziati depone decisamente a favore dell'utilizzo di tale percorso:

Prima, peraltro, di proseguire nel senso indicato, che presenta come approdo finale la trasformazione dell'A.M.G.A. in società per azioni, appare utile e opportuna una breve digressione su altri aspetti positivi della scelta di tale forma di gestione dei servizi pubblici comunali che, pur essendo chiaramente prospettata negli indirizzi consiliari, merita qualche integrazione:

- a) al pari della gestione mediante azienda speciale, anche quella tramite S.p.A. ha carattere di "strumentalità diretta" a favore del Comune, escludendosi pertanto qualsiasi ipotesi di "concessione" del servizio pubblico in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati;
- b) anche con la S.p.A. si realizza quindi, nella forma e nella sostanza, una sorta di "gestione diretta" comunale, regolata dal "contratto di servizio" stipulato fra il Comune e la società stessa;

- c) la S.p.A. è provvista, rispetto all'azienda speciale, di innegabili caratteristiche di agilità gestionale, operando in regime privatistico anche nel caso (che ricorre indubbiamente nella nostra fattispecie) di permanente capitale maggioritario comunale;
- d) la S.p.A., rispetto all'azienda speciale, ha maggiore facilità di ricorrere al credito (anche obbligazionario);
- e) la Società per Azioni, provvista di capacità di diritto privato, non incontra i pericoli di limitazione dell'ambito territoriale di operatività che si registrano, anche per effetto di una giurisprudenza oscillante, a carico dell'azienda speciale;
- f) anche per la S.p.A. è possibile prevedere, in sede di statuto, la comunicazione di alcuni atti fondamentali all'ente locale, consentendo pertanto a questo un adeguato controllo "politico" della società, privilegiando peraltro il controllo sui risultati rispetto a quello precedente che era in prevalenza orientato agli atti;
- g) ciò che valorizza ulteriormente, nella fattispecie dell'A.M.G.A., la scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali mediante S.p.A., si può individuare:
 - nella volontà di sviluppare gli elementi di imprenditorialità già presenti in azienda e di favorire, come già accennato nelle premesse, la prossima partecipazione azionaria, per la parte "non prevalente" lasciata dal Comune a disposizione di terzi, del capitale di altri enti locali e di privati, senza escludere il c.d. "azionariato diffuso";
 - nella necessità di dare una più efficace risposta alle esigenze determinate dallo sviluppo della dimensione e della complessità tecnologica dei servizi, che rende più elevato il livello delle competenze professionali, degli

investimenti necessari, delle dimensioni di scala ottimali, in una dinamica evolutiva sempre più rapida;

- nella necessità di fronteggiare più efficacemente la crescente competitività nei mercati dei servizi gestiti dal Comune attraverso la propria azienda speciale, fin qui strettamente monopolistici, e che oggi assistono invece al costante aumento della pressione di operatori privati che si candidano alla gestione dei servizi pubblici;
- nella conseguente necessità di ampliare i bacini di utenza (operazione che, come già ricordato sopra, è più problematica per le aziende speciali) promuovendo la partecipazione di altri Comuni alla società;
- nella opportunità, infine, di favorire un deciso riequilibrio tra responsabilità politico-strategica (affidata al Comune azionista di maggioranza) ed effettiva capacità gestionale (di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società).

Per ultimo, non certo per importanza ma solo per sequenza procedimentale, va affrontato il sistema delle relazioni con le organizzazioni sindacali, che deve essere oggetto della massima attenzione e considerazione in occasione di una operazione così delicata ed importante per l'intera comunità locale. Al riguardo, il vigente ordinamento offre le seguenti indicazioni normative:

- 1) l'art. 2112 del Codice Civile, nel testo modificato dall'art. 47, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428:
 - a) garantisce ai lavoratori dell'Azienda Speciale AMGA la continuità del rapporto di lavoro con la nuova S.p.A. e la conservazione di tutti i diritti che ne consequono:

- b) dispone l'obbligo solidale dell'Azienda Speciale e della S.p.A. subentrante per tutti i crediti che i lavoratori vantano al momento del trasferimento, salvo la possibilità di "liberazione" dell'Azienda Speciale con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del Codice di procedura civile;
- c) obbliga la nuova S.p.A. ad applicare ai lavoratori i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili alla nuova società;
- 2) a sua volta, la legge 29 dicembre 1990, n. 428 (art. 47, commi 1 e 2) prevede che prima di un trasferimento di azienda deve essere espletata una procedura di informazione e di consultazione sindacali, che si articola nelle seguenti fasi:
 - a) <u>fase della informazione</u>, da attuarsi almeno 25 giorni prima del trasferimento, mediante comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali costituite in ambito aziendale e alle rispettive associazioni di categoria, che indichi:
 - i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
 - le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
 - le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;
 - b) <u>fase della consultazione</u>, consistente in un esame congiunto della informazione, attivabile per iniziativa delle rappresentanze sindacali aziendali o dai sindacati di categoria mediante richiesta da inviare alla parte pubblica entro 7 giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a).

Fa carico alla parte pubblica l'obbligo di avviare entro i successivi 7 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, l'esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti.

La fase della consultazione è previsto che si esaurisca a seguito del raggiungimento di un accordo ovvero, nel caso in cui tale accordo non sia stato raggiunto, decorsi 10 giorni dall'inizio della consultazione.

Nel quadro legislativo testè accennato, la Giunta ha ritenuto che, trattandosi di trasformazione dell'attuale Azienda Speciale in società per azioni, la parte pubblica tenuta ad effettuare le descritte fasi di informazione e consultazione non possa che essere, per intuibili ragioni connesse alla propria qualità di "ente proprietario", l'Amministrazione Comunale, ovviamente affiancata dalla Presidenza dell'AMGA.

La stessa Giunta ha altresì ritenuto che i "25 giorni antecedenti" debbano essere correttamente riferiti - anche per rispetto alle decisioni che il Consiglio Comunale è chiamato ad assumere sulla presente proposta di mutamento della forma di gestione dei servizi pubblici locali – non tanto alla "delibera di trasformazione" quanto al vero e proprio "trasferimento di azienda" di cui all'art. 2112 del Codice Civile, conseguente al provvedimento di omologa a cura del competente Tribunale e alla iscrizione della nuova S.p.A. nel Registro delle Imprese.

La Giunta si riserva pertanto di procedere alle fasi di informazione/consultazione delle organizzazioni sindacali immediatamente dopo l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della presente proposta di deliberazione.

A tale operazione che coinvolgerà le parti sociali potrà essere dedicato tutto il tempo necessario, essendovi all'uopo sufficienti margini rispetto alla data (1°

gennaio 2000) prevista per la concreta attivazione della nuova Società per azioni.

La proposta della Giunta – e con ciò sta concludendosi la parte illustrativa – prevede anche l'approvazione dello Statuto sociale, che rappresenta lo strumento normativo cui la costituenda S.p.A. dovrà attenersi nella propria attività di gestione dei servizi pubblici locali.

Il relativo testo, elaborato dalla Direzione Generale del Comune, è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera di trasformazione dell'AMGA e si caratterizza per i seguenti contenuti:

- l'oggetto sociale (art. 3) è sufficientemente ampio per consentire alla Società di operare nei più significativi servizi pubblici, senza porre barriere rigide alla necessaria dinamicità imprenditoriale;
- il capitale sociale (art. 5) è fissato in EURO 18.750.000 (corrispondenti a lire 36.305.062.500) diviso in numero 375.000 azioni del valore nominale di 50 EURO ciascuna, inizialmente sottoscritto per intero dal Comune di Legnano, che manterrà sempre almeno il 50,1% del capitale sociale anche dopo l'ingresso di altri soci pubblici e privati;
- l'amministrazione della società (art. 14) è affidata ad un Consiglio composto da un numero ristretto di amministratori da tre a sette, tutti nominati inizialmente dal Comune di Legnano (art. 15); allorchè si verificherà, dopo la fase iniziale, la pluralità dei soci, il Comune di Legnano conserverà il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, come meglio specificato nel citato articolo dello Statuto;
- è prevista (art. 20) la possibilità di designare uno o più Amministratori Delegati, nonché (art. 22) di nominare un Direttore Generale;